

**CONVENZIONE
PER LA REALIZZAZIONE DELLA MANIFESTAZIONE
FORTE IN FIORE (08-09 GIUGNO 2024)**

TRA

Fondazione Artea, con sede legale in CARAGLIO (CN), via Matteotti 40 e sede operativa in CUNEO (CN), corso Nizza 13 (posta elettronica certificata pec@cert.fondazioneartea.org), codice fiscale 94040690045 e partita IVA 03451160042, qui rappresentata dal Direttore, dott. Davide De Luca, nato a Copertino (Le) il 20-12-1979 e domiciliato, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'ente agendo in qualità di Direttore della Fondazione Artea;

(di seguito “**Artea**”)

E

Comune di Vinadio, con sede in Vinadio (CN), - via Vittorio Emanuele n. 23, C.F. 80002200048 - P.IVA 00920640042, rappresentato dal Sindaco, dott. Giuseppe Pietro Cornara, nato a Cartosio (AL) il 23-12-1953 e domiciliata, ai fini della presente convenzione, presso la sede dell'ente, agendo in qualità di Sindaco e legale rappresentate del Comune di Vinadio;

(di seguito “**Comune**”)

Di seguito congiuntamente “**le Parti**” e disgiuntamente, l'una in relazione all'altra la “**Parte**”.

PREMESSO CHE

- a) Artea, quale Fondazione di partecipazione della Regione Piemonte, promuove e valorizza presso il pubblico, nel territorio della provincia di Cuneo, il patrimonio storico, architettonico e artistico e le attività culturali in ogni loro forma ed espressione, anche con il coinvolgimento e la collaborazione di soggetti pubblici o privati;
- b) il Comune è proprietario del Forte di Vinadio (di seguito il “Forte”), monumento storico-culturale di ingegneria militare, e individuato come *bene fero* dalla Regione Piemonte;
- c) Artea e il Comune collaborano per la valorizzazione e gestione del forte di Vinadio, come da convenzione stipulata dalle Parti in data 06/02/2024;
- d) Artea e il Comune di Vinadio intendono contribuire al potenziamento dell'offerta culturale del Forte attraverso l'organizzazione della IV edizione della manifestazione florovivaistica Forte in Fiore negli spazi del fossato e Rivellino del Forte (di seguito “la Manifestazione”);
- e) la Manifestazione consiste in una mostra mercato dedicata al territorio e alla tradizione, con una ricca selezione di prodotti botanici, cosmesi naturali, artigianato ecosostenibile e green design, oltre a un fitto programma culturale con gli incontri letterari al femminile “Donne Forti”, lo spettacolo teatrale “Corde Rosa” e i laboratori per bambini “Mani in pasta kids” volti alla valorizzazione dei Crouset;
- f) le Parti intendono collaborare per la realizzazione della Manifestazione nelle forme e modalità dettagliate nella presente convenzione;
- g) le Parti si sono rese disponibili a coprire i costi relativi all'organizzazione della Manifestazione, nei limiti indicati nel piano dei costi dettagliato nella presente convenzione;

**TUTTO CIÒ PREMESSO
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE**

Art. 1 – Premesse e allegati

Le premesse e gli allegati costituiscono parte integrante e sostanziale della presente convenzione, che sostituisce, a tutti gli effetti, ogni precedente intesa verbale e/o scritta che deve, pertanto, intendersi risolta e comunque non vincolante. Qualsiasi modifica da apportare alla presente convenzione dovrà rivestire, a pena di nullità, la forma scritta ed essere sottoscritta da tutte le Parti.

Art. 2 – Oggetto

L'oggetto della presente convenzione è la definizione di tutte le attività e responsabilità di ciascuna delle Parti relative alla realizzazione della Manifestazione e degli eventi connessi.

Art. 3 – Sede e Date della Manifestazione

La Manifestazione sarà allestita negli spazi verdi del fossato di Porta Francia e nel Rivellino del Forte, sotto indicati (di seguito gli Spazi):

1. accesso al fossato con biglietteria collocata nell'androne di Porta Francia;
2. percorso espositivo con stand di vivaisti, prodotti tipici e artigianato nelle aree verdi del fossato;
3. accesso al Rivellino attraverso la galleria di Controscarpa;
4. percorso espositivo e attività collaterali negli spazi all'aperto del Rivellino;
5. uscita della Manifestazione presso il Rivellino.

Le Parti concordano che la Manifestazione sarà aperta al pubblico nei seguenti giorni e orari:

- Sabato 08 giugno: 14.00-21.00
- Domenica 09 giugno: 9.30-19.00

Art. 4 – Obblighi e responsabilità di Artea

Ai fini della realizzazione della Manifestazione, Artea si impegna a svolgere, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e seguendo i propri regolamenti interni, anche in tema di selezione fornitori e affidamento di incarichi, le seguenti attività:

- coordinamento delle attività e delle relazioni istituzionali relative all'evento;
- gestione delle procedure di candidatura e selezione dei venditori all'interno della Manifestazione;
- progettazione e realizzazione dell'allestimento negli Spazi destinati alla Manifestazione;
- adempimento alle misure in materia di sicurezza, con predisposizione - a cura di professionista incaricato - della documentazione: Piano di Sicurezza dell'evento e valutazione dei rischi;
- predisposizione e realizzazione del piano di comunicazione, grafica, immagine coordinata della Manifestazione e promozione che comprenderà, tra l'altro:
 - l'attività dell'ufficio stampa;
 - il direct marketing;
 - ideazione grafica, declinazioni sui vari supporti scelti e produzione materiali;
- progettazione e attivazione di attività collaterali all'evento, da realizzarsi durante il periodo di apertura della Manifestazione, che comprendono:
 - n° 2 talk "Donne Forti" nel pomeriggio di sabato 8 giugno presso il Rivellino;
 - spettacolo "Corde Rosa, trame di donne in vetta" in orario preserale di sabato 8 giugno presso il Rivellino;
 - laboratori di Crouset per adulti e bambini, nel pomeriggio di sabato 8 e domenica 9 giugno presso il Rivellino;
 - libreria della manifestazione presso il Rivellino del Forte;
 - visite libere e guidate al Forte e ai percorsi espositivi;
- vigilanza degli Spazi espositivi nella notte tra l'8 e il 9 giugno;
- garantire apertura e chiusura giornaliera della Manifestazione nel periodo di durata della stessa;
- biglietteria e assistenza dei visitatori e controllo dell'osservanza, da parte degli stessi, degli obblighi vigenti negli Spazi e nel rispetto delle prescrizioni della relazione tecnica di agibilità redatta dal tecnico incaricato;
- pulizia degli Spazi espositivi e dei locali accessori (servizi igienici e locali di passaggio);

Si fa espressamente presente che il servizio di vendita dei prodotti all'interno della Manifestazione è in capo esclusivo ai singoli venditori selezionati, che vi provvederanno secondo i termini e le condizioni indicati nel Regolamento della Manifestazione, predisposto da Artea e accettato e sottoscritto dagli stessi.

Artea è responsabile, nei limiti delle attività di sua competenza espressi nella presente convenzione, della corretta organizzazione della Manifestazione. Nell'ambito delle sue attività, Artea è responsabile del rispetto delle misure di sicurezza da adottarsi in base a quanto prescritto dalla disciplina vigente; tale responsabilità concerne l'applicazione delle misure di prevenzione e sicurezza a tutela dei propri dipendenti e di terzi, ivi compresi fornitori e prestatori di servizio e pubblico partecipante alla Manifestazione.

Artea si impegna a stipulare idonea polizza assicurativa a copertura dei rischi verso i propri dipendenti e terzi,

ivi compresi fornitori, prestatori di servizio e pubblico partecipante all'evento.

Resta inteso che eventuali ulteriori servizi, attivati durante la Manifestazione, che non sono oggetto di questa Convenzione, come a titolo esemplificativo, attività di ristorazione, rimarranno di diretta competenza e responsabilità dei soggetti terzi attuatori.

Art. 5 – Obblighi e responsabilità del Comune

Ai fini della realizzazione della Manifestazione, il Comune si impegna a svolgere, nel rispetto delle procedure previste dalla normativa vigente e seguendo i propri regolamenti interni, anche in tema di selezione fornitori e affidamento di incarichi, le seguenti attività:

- garantire la disponibilità in esclusiva per Artea degli Spazi individuati all'Art. 3 – *Sede e Date della Manifestazione*, per il percorso espositivo e le attività collaterali per tutta la durata della Manifestazione (compresi i giorni di allestimento e disallestimento). Tali Spazi dovranno essere in condizioni adatte all'allestimento in sicurezza delle postazioni/stand, all'apertura al pubblico e forniti delle utenze e servizi necessari per tutto il periodo della Manifestazione, nello specifico:
 - taglio e rimozione dell'erba nel fossato;
 - apertura dell'acqua nei tombini nel fossato;
 - apertura dei servizi igienici presso locali palestra di arrampicata;
 - attivazione della corrente elettrica nelle prese sotto le arcate del ponte e nella nicchia/palco del Rivellino;
 - accesso ai mezzi: auto/furgoni dei venditori nel fossato di Porta Francia con percorso dal lago;
- supporto all'attività di allestimento attraverso la messa a disposizione di strutture già presenti presso il Forte, nello specifico:
 - tavoli in legno misura 2,20 m x 80 cm;
 - transenne;
 - bidoni per raccolta differenziata;
 - sedie e eventuali arredi;
- supporto, attraverso i propri canali istituzionali, alle attività di comunicazione e ufficio stampa previste nell'ambito del progetto;
- copertura dei costi dell'attività dello spettacolo "Corde Rosa" da svolgersi nella giornata di sabato 08 giugno;
- provvedere all'organizzazione di adeguato servizio di gestione della mobilità sulle strade del territorio comunale;
- provvedere all'organizzazione del servizio di volontari Protezione Civile per assistenza presso il pubblico negli orari di apertura della Manifestazione;
- provvedere, all'eventuale organizzazione del servizio parcheggi;

Il Comune garantisce che tutti gli Spazi del Forte, destinati all'organizzazione della Manifestazione, ivi incluse le pertinenze necessarie all'eventuale stoccaggio di merci e alle operazioni allestitriche, siano dotati di tutte le necessarie condizioni di sicurezza, necessarie all'apertura al pubblico, nonché di tutte le utenze e gli allacci.

Il Comune garantisce che il Forte sia in regola con quanto prescritto dalla legge in materia antincendio e che abbia i necessari requisiti di agibilità, antinfortunistica e sicurezza per i luoghi aperti al pubblico, e risponda a quanto prescritto dalla normativa vigente in merito.

Il Comune, nell'ambito delle sue competenze e attività sopra elencate, è responsabile del rispetto delle misure di prevenzione e sicurezza a tutela dei propri dipendenti e di terzi, ivi compresi fornitori e prestatori di servizio e pubblico partecipante alla Manifestazione in base a quanto prescritto dalla disciplina legislativa, regolamentare e amministrativa vigente.

Il Comune si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne Artea da qualsivoglia responsabilità di qualsivoglia natura per eventuali danni cagionati dall'inosservanza delle norme e prescrizioni tecniche e di sicurezza vigenti, con particolare riguardo ai controlli e alle operazioni di manutenzione del Forte di Vinadio.

Il Comune dichiara di avere idonea polizza assicurativa a copertura anche dei rischi di cui al presente articolo. In caso di interruzione o di mancata effettuazione della Manifestazione per ragioni imputabili a omissioni e/o carenze del Comune relative agli adempimenti, lo stesso terrà indenne Artea da ogni responsabilità in proposito.

Art. 6 – Costi

Artea sarà responsabile della copertura dei costi derivanti direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle attività di cui è responsabile e indicati all'Art. 4 – *Obblighi e responsabilità di Artea*.

Il Comune sarà responsabile della copertura dei costi derivanti direttamente o indirettamente dalla realizzazione delle attività di cui è responsabile e indicati all'Art. 5 – *Obblighi e responsabilità del Comune di Vinadio*.

Le Parti concordano che ulteriori spese necessarie al corretto svolgimento delle attività di propria competenza, non incluse negli articoli precedenti ma necessarie alla buona realizzazione della Manifestazione, sono a carico di ciascuna Parte, che vi provvederà pertanto con risorse proprie.

Art. 7 – Biglietti di accesso alla Manifestazione

Le Parti concordano che l'accesso alla Manifestazione da parte del pubblico sia soggetto al pagamento di un titolo di ingresso, con le seguenti tariffe:

- biglietto unico: 3,00 euro (tre/00 euro);
- biglietto speciale: 5,00 euro (cinque/00 euro) che comprende ingresso alla Manifestazione + ingresso ai percorsi espositivi del forte + Orto segreto del Forte;
- gratuito per i bambini fino a 10 anni e il sabato per i residenti di Vinadio

Art. 8 – Gestione dei ricavi

La totalità degli incassi e dei proventi derivanti dalla vendita dei biglietti di accesso alla Manifestazione saranno di titolarità di Fondazione Artea e verranno da quest'ultima imputati alla propria contabilità a copertura dei costi sostenuti per la realizzazione della Manifestazione.

Art. 9 – Durata

La presente convenzione ha validità dalla data di sottoscrizione della stessa fino alla conclusione prevista della Manifestazione, e comunque fino al completo adempimento di tutti gli obblighi discendenti per le Parti dalla stessa.

Art. 10. Riservatezza

Le Parti si impegnano a mantenere riservati, dando, altresì, istruzioni al proprio personale affinché vengano mantenuti riservati, tutti i dati, le informazioni, le documentazioni e le notizie (le "Informazioni Confidenziali") che verranno comunque portate a loro conoscenza in relazione all'esecuzione delle prestazioni oggetto della presente Convenzione.

Rimane tuttavia inteso che le Parti potranno rivelare le Informazioni Confidenziali o parte delle stesse nei seguenti casi:

- a) alla richiesta di qualsiasi autorità pubblica o di vigilanza o di controllo che eserciti i propri poteri sulle Parti, conformemente a disposizioni normative;
- b) in caso di richiesta da parte dell'autorità giudiziaria o conformemente a una disposizione normativa;
- c) ai propri revisori di bilancio, amministratori, consulenti esterni o contabili, ovvero agli organi sociali della propria società controllante e/o società capogruppo nei limiti di quanto necessario per adempiere alle disposizioni normative.

Art. 11 – Diritti e manleve

Ciascuna Parte risponderà esclusivamente delle obbligazioni assunte per le specifiche attività dalla stessa poste in essere. È pertanto esclusa ogni forma di responsabilità solidale.

È fatto espresso divieto alle Parti di trasferire in capo a terzi i diritti e gli obblighi contemplati nella presente convenzione, salvo espressa pattuizione sottoscritta dalle Parti stesse.

Art. 12 – Uso dei loghi e denominazioni

Ognuna delle Parti autorizza le altre a utilizzare, per la promozione della Manifestazione ed esclusivamente per le finalità concordate, denominazioni e loghi che contraddistinguono la Parte stessa, secondo le indicazioni che saranno da questa comunicate e preventivamente autorizzate per iscritto. Tutti i materiali di comunicazione dovranno essere preventivamente autorizzati da ciascuna parte.

Art. 13 – Risoluzione

Le Parti si riservano la facoltà di risolvere la presente convenzione, ai sensi e per gli effetti dell'articolo 1453 e ss del C.C. per inadempimento della controparte tale da compromettere la realizzazione del servizio.

Art. 14 – Impossibilità sopravvenuta

Qualora l'adempimento delle prestazioni sottese alla presente convenzione, o, più in generale, la realizzazione della Manifestazione, dovesse divenire impossibile, ovvero parzialmente impossibile, per una causa di impossibilità sopravvenuta, le cui conseguenze siano imprevedibili o irresistibili, non imputabili a ciascuna delle Parti, ciascuna di esse non potrà esigere dall'altra l'esecuzione delle prestazioni divenute impossibili, o per la parte divenuta impossibile, e le relative controprestazioni non saranno dovute o subiranno una corrispondente riduzione.

Nei casi di impossibilità totale, la convenzione si risolverà e le Parti non saranno ritenute inadempienti per le prestazioni, o per le parti di esse, la cui esecuzione è divenuta impossibile.

Tra i casi di impossibilità sopravvenuta, ai sensi dell'art. 1463 e ss. c.c., rientra ogni fattispecie di caso fortuito o di forza maggiore, tra cui devono considerarsi a titolo esemplificativo e non esaustivo, alluvioni, fulmini, tempeste, incendi, esplosioni, terremoti, epidemie o altri disastri fisico naturali, guerre, operazioni militari, sommosse, terrorismo, ogni mutamento delle normative applicabili, che siano intervenute nel corso della durata della convenzione e che possano incidere sulle prestazioni ad oggetto della stessa.

Art. 15 – Legalità e Trasparenza

Le Parti:

- dichiarano di conoscere e di aver preso atto delle disposizioni contenute nel Decreto Legislativo 231/2001, in materia di responsabilità amministrativa delle persone giuridiche (qui definito il "Decreto");
- si impegnano ad improntare il proprio comportamento, in relazione all'esecuzione della convenzione, a principi di trasparenza, correttezza e lealtà;
- dichiarano di non aver commesso alcuno dei reati contemplati dal Decreto;
- sono consapevoli che il Decreto, in aggiunta alla responsabilità della persona fisica che ha realizzato materialmente il fatto, prevede la responsabilità diretta dell'ente giuridico per una serie di reati commessi dai suoi dipendenti o dalle altre specificate persone appartenenti alla sua struttura organizzativa (es. reati nei rapporti con la Pubblica Amministrazione quali corruzione, frode in danno dello Stato ecc.);
- si obbligano a rispettare le disposizioni del Decreto.

Ciascuna delle Parti dichiara di aver preso visione, sui siti web delle altre Parti, delle sezioni "Amministrazione trasparente" e di accettare i contenuti del "Codice Etico" e del "Piano Anticorruzione" di ciascuno, obbligandosi a rispettare le prescrizioni in essi contenute.

L'inosservanza di una delle Parti, di quanto indicato al presente articolo, comporterà un inadempimento grave dei presenti obblighi e legittimerà le altre Parti a risolvere ogni rapporto contrattuale con effetto immediato, mediante semplice comunicazione scritta, fermo restando il diritto al risarcimento degli eventuali danni subiti, inclusi, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo, quelli derivanti dall'applicazione delle sanzioni previste dal citato Decreto.

Art. 16 – Trattamento dei dati personali

Ai sensi del Regolamento UE 2016/679 i dati personali forniti e raccolti saranno trattati esclusivamente in funzione e per i fini della presente collaborazione e saranno conservati presso le sedi competenti degli Enti. In relazione a tali dati, è assicurato l'esercizio dei diritti di cui agli artt. 15-23 del Regolamento.

Art. 17 – Oneri di comunicazione

Le Parti si impegnano a comunicare tempestivamente alle altre ogni fatto, circostanza e/o evento che possa comportare la modifica della programmazione dell'evento o l'incremento dei relativi costi. Nessuna decisione potrà essere assunta autonomamente da una delle Parti se non previa intesa con l'altra.

Art. 18 – Comunicazioni

Tutte le comunicazioni di cui alla presente convenzione dovranno essere validamente effettuate per iscritto anche a mezzo mail ai seguenti indirizzi:

Fondazione Artea:
Comune di Vinadio:

Raffaella Degioanni, email raffaelladegioanni@fondazioneartea.org
Alessandro Pepino, email tecnico@comune.vinadio.cn.it

Art. 19 – Rinvio dinamico

Per tutto quanto qui non previsto e normato, le parti rinviano al codice civile e alla normativa in vigore. Eventuali novelle legislative e regolamentari troveranno applicazione automatica, senza la necessità di provvedere ad integrazione o rettifica della presente.

Art. 20 – Controversie e foro competente

I rapporti tra le Parti si svolgono ispirandosi ai principi della leale collaborazione, correttezza (art. 1175 del Codice civile), buona fede (artt. 1337 e 1366 del Codice civile).

In caso dovesse insorgere una controversia tra le parti circa l'applicazione della presente convenzione, il Foro competente sarà quello di Cuneo.

Art. 21 – Miscellanea

19.1 Ogni modifica alla presente convenzione avrà efficacia fra le Parti solo se dalle stesse stipulata con la medesima forma della presente convenzione.

19.2 La presente convenzione è regolata dalla legge italiana e dovrà essere interpretata in conformità alla stessa. Per quanto non espressamente stabilito nella presente convenzione, si rinvia al codice civile e per quanto esistenti ed applicabili alle leggi ed ai regolamenti vigenti in materia.

19.3 È espressamente fatto divieto alle Parti di cedere a terzi la presente convenzione, ovvero diritti e obblighi che nella stessa abbiano la loro causa.

19.4 Le Parti espressamente dichiarano che la presente convenzione è stata oggetto di specifica trattativa individuale e il risultato di una reciproca negoziazione e, pertanto, è sottratta dalla applicazione delle previsioni di cui agli artt. 1341 c.c. e 1342 c.c.

Art. 22 – Riserva di registrazione

Le Parti si riservano di registrare la presente convenzione in caso d'uso, a cura e spese della Parte che vi abbia interesse.

Art. 23 – Copie

La presente convenzione, composta di n. 6 (six) pagine e 23 articoli, è redatta in duplice originale, una copia per ogni Parte.

Le Parti hanno letto la presente e l'hanno ritenuta conforme alle loro volontà. Approvandola e confermandola in ogni paragrafo e articolo, la sottoscrivono.

Cuneo,

Fondazione Artea
Davide De Luca
Direttore

Comune di Vinadio
Giuseppe Cornara
Sindaco